



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 65/16/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ P.T.V.
PROGRAMMAZIONI TELEVISIVE S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO
DI MEDIA TELEVISIVO IN AMBITO LOCALE “PRIMOCANALE”)
PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 36 BIS, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 3, COMMA 2,
DELLA DELIBERA 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LIGURIA N. 1/2015)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 7 aprile 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, integrato dalle modifiche apportate dalle delibere n. 250/04/CSP, n. 34/05/CSP, n. 105/05/CSP, n. 132/06/CSP, n. 162/07/CSP e n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.”;

VISTA la legge della Regione Liguria n. 8, del 22 marzo 2013, recante “Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni CO.RE.COM.”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”;

VISTO l’art. 36bis, comma 1, del d.lgs. n. 177/05, “Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche”, ai sensi del quale “Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti prescrizioni:

a) le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”;

VISTO l’art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP, ai sensi del quale «Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

In data 6 ottobre 2015 il CO.RE.COM. Liguria ha notificato l'atto di contestazione n. CONT. 1/15, adottato in data 29 settembre 2015, alla società P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A., con sede legale in via Gabriele D'Annunzio n. 2/111, 16121 Genova, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Primocanale", per l'assenza della scritta identificativa nella trasmissione dello spot pubblicitario "Biscotti Lagaccio Grondona" trasmesso nei giorni 22 e 23 giugno 2015, una sola volta al giorno, e nello spot "Residenza per anziani Villa Immacolata", trasmesso nei giorni 24, 25 e 27 giugno 2015, una sola volta al giorno, in violazione degli artt. 36bis, comma 1, e 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni in combinato disposto con l'art. 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP.

2. Deduzioni della società

La società, a seguito della ricezione della contestazione, ha inviato memorie giustificative nella quali ha dichiarato che le comunicazioni commerciali oggetto della contestazione, a causa di limitazioni tecniche delle attrezzature in possesso dell'emittente, sono state inserite manualmente e non attraverso la procedura automatica di messa in onda del palinsesto televisivo. In tal modo il programma automatizzato, non riconoscendo l'evento pubblicitario, non ha inserito e trasmesso il *jingle* iniziale distintivo dello stacco pubblicitario. Le comunicazioni commerciali, oggetto di contestazione, sono però state tutte trasmesse tra programmi e non al loro interno, risultando così il contenuto pubblicitario distinto da quello editoriale dei programmi.

In merito alla quantificazione della sanzione la società chiede l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 689/81 e delle *Linee guida* di questa Autorità sull'applicazione delle sanzioni, relativamente alla condotta unitaria, poiché l'infrazione in esame, seppur verificata in più giornate di programmazione televisiva, è stata causata dal medesimo errore di programmazione ed è stata riscontrata per le identiche comunicazioni commerciali.

3. Valutazioni dell'Autorità

L'eccezione sollevata dalla parte non può trovare accoglimento in quanto, in tema di sanzioni amministrative, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, art. 3 della legge n. 681/89, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Nella vicenda segnalata non si ravvisa la fattispecie dell'errore incolpevole sulla illiceità della condotta posta in essere che ricorre solo quando esso risulti inevitabile, occorrendo a tal fine un fatto estraneo all'autore



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'infrazione - caso fortuito e forza maggiore - idoneo a ingenerare in quello la convinzione della liceità della propria condotta che, allo stato degli atti, non risulta dimostrato da idonea documentazione.

In conclusione la violazione della disposizione normativa sopra citata non è da considerarsi dipesa da errore scusabile e, in quanto tale, in grado di elidere la punibilità della condotta posta in essere dalla società stessa, che è tenuta, comunque, a dotarsi di un'organizzazione interna tale da garantire l'osservanza degli obblighi posti all'esercizio dell'attività cui l'autorizzazione si riferisce.

In parziale accoglimento della proposta del CORECOM. Liguria, si conferma la violazione dell'art. 36bis, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP per l'assenza della scritta indicativa "Pubblicità" durante la messa in onda dello spot pubblicitario "Biscotti Lagaccio Grondona" trasmesso nei giorni 22 e 23 giugno 2015, e nello spot "Residenza per anziani Villa Immacolata", trasmesso nei giorni 24, 25 e 27 giugno 2015, mentre non si riscontra la violazione dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 e dell'art. 3, comma 1 della delibera n. 538/01/CSP, risultando il contenuto pubblicitario distinto dal contesto editoriale del programma poiché la prima comunicazione commerciale è andata in onda tra le sigle del programma *A voi la parola*, mentre l'altra comunicazione commerciale è stata trasmessa tra due diversi programmi.

Riguardo all'eccezione sollevata dalla parte, in ordine al criterio da adottarsi, ai fini della determinazione del *quantum* della sanzione amministrativa pecuniaria, nella vicenda in esame ricorre il c.d. concorso materiale omogeneo di illeciti, in quanto la messa in onda, frazionata nel tempo, di distinti spot pubblicitari, comporta l'applicazione della più rigorosa disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RILEVATO che la Commissione per i servizi e prodotti dell'Autorità, nella riunione del 28 gennaio 2016, ha disposto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, la proroga del termine di conclusione del procedimento per approfondimenti istruttori connessi all'applicazione della delibera n. 265/15/CONS "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni";

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 177/2005;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, non conforme alle vigenti disposizioni in materia di corretta riconoscibilità delle comunicazioni commerciali, deve ritenersi di lieve entità, poiché tale comportamento è stato riscontrato, nell'arco di una settimana, solo per due diversi *spot* trasmessi isolatamente nel corso della settimana di programmazione, inseriti tra *spot* contigui e, pertanto, in modo tale da non comportare significativi e indebiti vantaggi economici per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società si è limitata a dichiarare che l'assenza della scritta identificativa, peraltro solo su alcuni *spot* trasmessi in maniera isolata, è stata causata da un malfunzionamento tecnico.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive, con un bilancio 2014 in perdita, (fonte: Informativa economica di sistema), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata pari al minimo edittale;

CONSIDERATO che gli *spot* pubblicitari, privi della scritta identificativa sono stati trasmessi in maniera frazionata e ciò comporta, nella determinazione del *quantum* della sanzione amministrativa pecuniaria, l'applicazione della più rigorosa disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per le ragioni sopra precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), corrispondente al minimo edittale della sanzione moltiplicato per n. cinque giornate di programmazione televisiva, in applicazione del criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ORDINA

alla società P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A., C.F. 06145120156, con sede legale in via Gabriele D'Annunzio n. 2/111, 16121 Genova, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Primocanale*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'art. 36bis, comma 1, del d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi della disposizione di cui all'articolo 36 bis, comma 1, d.lgs. n. 177/05 in combinato disposto con l'art. 3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, e successive modifiche ed integrazioni con delibera n. 65/16/CSP*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento “*delibera n. 65/16/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 7 aprile 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni